



COMUNE DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)
AVVOCATURA CIVICA

AVVISO PUBBLICO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE DI SCALEA IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA CIVICA

Visto il Regolamento dell'Avvocatura Civica del Comune di Scalea, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 9.12.2014 e successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10.3.2015;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 4, del Regolamento dell'Avvocatura Civica, che prevede l'aggiornamento annuale dell'elenco degli avvocati esterni mediante l'iscrizione dei professionisti che abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine previsto, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento e dall'avviso del Responsabile dell'Avvocatura Civica;

Visti gli artt. 16 e 17 del medesimo Regolamento;

Richiamato l'avviso del Responsabile dell'Avvocatura Civica prot. n. 545 dell'11.01.2022, concernente i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 20.10.2026, con la quale è stato impartito indirizzo per la riapertura dei termini di iscrizione nell'elenco;

RENDE NOTO

che sono **riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni** del Comune di Scalea, per l'eventuale affidamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio.

Il presente avviso è finalizzato a far conoscere la riapertura dei termini per consentire ai professionisti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, di chiedere l'iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni del Comune di Scalea.

ART. 1

I - **L'elenco** degli avvocati è suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti materie:

- 1) Civile – compreso recupero crediti;
- 2) Lavoro;
- 3) Amministrativo;
- 4) Tributario;
- 5) Penale.

Ciascun professionista o studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni di detto elenco.

A tal fine il professionista nella domanda d'inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione, allegando un dettagliato curriculum professionale.

ART. 2 - I REQUISITI necessari per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a. essere iscritti ad un ordine degli avvocati da almeno cinque anni;
- b. non trovarsi in stato d'incompatibilità con questo Ente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, ovvero di una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento) passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per i delitti in materia finanziaria, ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, o per corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- f. essere in possesso di apposita polizza di assicurazione in corso di validità per la responsabilità civile per rischi professionali;
- g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici. Si specifica che:

- ☐ ☐ il presente avviso non costituisce procedura selettiva e non darà luogo a graduatoria alcuna;
- ☐ ☐ l'invio dell'istanza di partecipazione non comporterà il diritto all'inserimento nell'elenco e/o ad ottenere incarichi, costituendo mera manifestazione di disponibilità all'accettazione d'incarichi alle condizioni definite dal Comune;
- ☐ ☐ l'eventuale inserimento nell'elenco non comporterà il diritto ad ottenere incarichi professionali;
- ☐ ☐ l'affidamento degli incarichi resterà sulla base meramente fiduciaria, per cui il Comune si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nell'elenco, in ragione di proprie valutazioni discrezionali e non contestabili;

- ☐ ☐ il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi ad avvocati non compresi nell'elenco, in relazione alla complessità delle eventuali controversie, alle competenze richieste per l'incarico ed alla sede dell'A.G. competente per la decisione;
- ☐ ☐ l'accettazione di incarichi in contenziosi aventi come controparte il Comune comporterà la cancellazione dall'elenco;
- ☐ ☐ non saranno iscritti coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, hanno in corso contenziosi extragiudiziali o controversie di natura civile e/o amministrativa, tributaria contro il Comune o che hanno incarichi contro quest'ultimo;

ART. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, **redatta secondo il modello predisposto dall'Avvocatura Civica e allegato al presente avviso.**

Nella domanda dovranno essere indicati tutti gli elementi e le dichiarazioni richieste ai fini della verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Il professionista dovrà altresì indicare la/e sezione/i dell'elenco per la/e quale/i richiede l'iscrizione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento e dall'avviso pubblico richiamato.

ART. 4 – MODALITA' DI REDAZIONE E DI INVIO DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione dovrà pervenire **entro e non oltre 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso** e cioè **entro le ore 24 del giorno 17.11.2026** mediante PEC all'indirizzo di posta certificata urp.scalea@asmepec.it indicando nell'oggetto: << ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI >> e dovrà contenere **le seguenti dichiarazioni**, secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

1. Cognome, nome, data di nascita del professionista e domicilio, partita IVA e codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo e-mail (anche (PEC);
2. assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di sentenze di applicazione della pena su richiesta su richiesta ex art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità e condotta professionale, nonché per gli altri reati indicati sopra alla lettera c);
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4. data di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati e foro di appartenenza ed eventuale iscrizione all'albo per il patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori;
5. assenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Scalea, di incarichi contro lo stesso e/o di situazioni che generino comunque conflitto d'interesse;
6. possesso di assicurazione per responsabilità civile per rischi professionali in corso di validità, indicando gli estremi della relativa polizza;

7. rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni oggetto degli incarichi eventualmente affidati dal Comune;
8. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
9. autorizzazione al trattamento dei dati personali;
10. integrale accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;

11. di avere preso visione del << regolamento comunale per la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi e lavori >> approvato con la deliberazione del C.C. n° 50/29.6.2021 e degli artt. da 15 a 21 del Regolamento dell'Avvocatura Civica approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 82 del 9.12.2014 e della deliberazione della stessa Commissione Straordinaria n° 17 del 15.3.2015, che ha integrato gli articoli 16 e 17 di detto regolamento. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Unitamente alla domanda d'iscrizione da redigere secondo il modello allegato, dovrà essere trasmessa copia del curriculum professionale e copia del documento d'identità in corso di validità.

ART. 5 – ISTRUTTORIA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Le domande pervenute saranno esaminate dal Responsabile dell'Avvocatura Civica, che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento dell'Avvocatura Civica e dal presente avviso.

All'esito dell'istruttoria, i professionisti risultati in possesso dei requisiti saranno iscritti nell'elenco degli avvocati esterni.

L'elenco sarà conseguentemente aggiornato sulla base delle domande ammesse.

Le attività di istruttoria e aggiornamento saranno svolte in tempo utile per consentire la conclusione del procedimento **entro il 31 dicembre dell'anno in corso**.

ART. 6 – NATURA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco non costituisce graduatoria e **non comporta alcun diritto al conferimento di incarichi professionali**.

L'inserimento nell'elenco non determina, pertanto, alcun obbligo per il Comune di Scalea di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

Lo svolgimento dell'incarico sarà regolato da apposita convenzione da sottoscrivere prima del rilascio della procura.

Art. 7 - COMPENSI

All'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi, ai sensi dell'art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ess.mm.ii., il corrispettivo sarà determinato secondo i valori MINIMI di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento della causa, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 e al D.M. 13/08/2022 n° 147 o di quelli che successivamente entreranno in vigore, verrà concordato sulla base di **un preventivo di spesa** che, prima della determinazione di affidamento, l'avvocato dovrà obbligatoriamente presentare, riportando

in modo analitico il compenso per le singole fasi, gli oneri e le spese, anche forfettarie. Il corrispettivo sarà riconosciuto solo per le attività effettivamente svolte. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà, sempre e comunque, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scalea e sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Avvocatura Civica del Comune di Scalea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al vigente Regolamento dell'Avvocatura Civica, all'avviso pubblico prot. n. 545 dell'11.01.2022, all'ordinamento professionale vigente ed al D.M.55/2014 e ss.ii.

Scalea, 28.10.2026

**Il Responsabile dell'Avvocatura Civica
Avv. Giovanni Loreto**



LORETO
GIOVANNI
28.10.2026
09:12:17
GMT+01:00